

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013
402/2013/R/COM

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEI REGIMI
DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI PER
LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2003;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n.266;
- la legge 27 dicembre 2006, n.296;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012;
- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ed in particolare l'articolo 60;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 marzo 2013;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto dirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, e il relativo allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 giugno 2007, n. 156/07, e il relativo allegato A (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell'Autorità del 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 come successivamente modificati e integrati, e il relativo allegato A (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificati e integrati, e il relativo allegato A (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/009 e il relativo Allegato A come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09)
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A come successivamente modificati ed integrati (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
- la deliberazione dell'Autorità del 29 dicembre 2011, ARG /elt 199/11 e il relativo allegato A come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità del 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, e il relativo allegato A (di seguito: di seguito TISG);
- la deliberazione dell'Autorità del 2 agosto 2012, 350/2012/R/elt (di seguito: deliberazione 350/2012/R/elt);
- la deliberazione dell'Autorità del 7 febbraio 2013, 41/2013/E/com (di seguito: deliberazione 41/2013/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 26 febbraio 2010, n. 1/10;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 9 aprile 2010, n. 2/10;
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti del 18 marzo 2013, 4/2013;
- il documento per la consultazione del 13 giugno 2013, 253/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 253/2013/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- Con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- l'articolo 1, comma 435-duodecies della legge 266/05 prevede che il bonus elettrico si applichi anche ai beneficiari di Carta Acquisti ed il decreto interdipartimentale n.79341 definisce i flussi informativi che il soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, attraverso il Sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA) trasferisce al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari di Carta acquisti;
- i decreti 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus;
- l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha demandato ad un D.P.C.M., proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, mentre l'articolo 60 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5 ha avviato una nuova sperimentazione per Carta Acquisti che coinvolge alcuni capoluoghi di provincia;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08, da ultimo integrata dalla deliberazione ARG/elt 350/2012, l'Autorità ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011;
- con deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i, l'Autorità ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizione di disagio economico;
- con la deliberazione ARG/elt 175/10 si è data attuazione al decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, 70341 e sono state definite le modalità con cui i cittadini che sono titolari di Carta Acquisti possono accedere al bonus elettrico per disagio economico;

- l’Autorità, con i provvedimenti di cui ai precedenti alinea ha provveduto ad implementare i contenuti dei decreti rendendo operativi il bonus elettricità a partire dal mese di ottobre del 2008 e il bonus gas a partire dal mese di dicembre del 2009 e provvede annualmente secondo le disposizioni del TIT e dell’RQDG ad aggiornare le componenti tariffarie As e Gs destinate alla copertura degli oneri generali afferenti all’attuazione del bonus elettrico e gas;
- con l’articolo 5 comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità ha inoltre istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del bonus e di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni ed i distributori. SGAte è stato realizzato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per tramite della sua tecnostuttura Ancitel e mette e mantiene in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare l’erogazione del bonus ai cittadini che ne abbiano titolo, ed è inoltre accessibile dal cittadino che può controllare lo stato della sua pratica;
- con la deliberazione GOP 45/08, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Autorità ed ANCI modificata con successivi Atti integrativi al fine di favorire le attività di sviluppo e manutenzione di SGAte con riferimento alla gestione del bonus elettrico e del bonus gas;
- con la deliberazione ARG/com 113/09 l’Autorità ha incaricato la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa) di stipulare una Convenzione con Poste Italiane per l’effettuazione di alcuni servizi tra cui l’erogazione del bonus gas ai clienti domestici indiretti e l’invio delle comunicazioni relative al bonus gas e al bonus elettrico finalizzate a fornire informazioni sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo. Il successivo decreto legislativo n. 58/11 di attuazione della Direttiva 2008/6/CE liberalizzando il servizio postale ha reso necessario, alla scadenza della iniziale convenzione fra Cassa e Poste approvata con deliberazione 51/09, selezionare un nuovo operatore per il servizio di postalizzazione e separare le funzioni di postalizzazione da quelle di erogazioni di bonus attraverso bonifico, attività cui Cassa sta dando attuazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 41/2013/E/com, l’Autorità ha avviato una indagine conoscitiva finalizzata a:
 - i. verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale;
 - ii. individuare la presenza di possibili aree di criticità nel processo di riconoscimento e corresponsione dei bonus ai clienti finali beneficiari e negli strumenti di diffusione dell’informazione sulle modalità di accesso al bonus;
 - iii. identificare possibili aree di efficientamento nelle modalità di corresponsione, anche al fine di facilitare l’eventuale attuazione delle misure che verranno definite per eventuali estensioni al settore idrico (c.d. “bonus acqua”);

- iv. raccogliere maggiori informazioni sulla condizione di povertà energetica dei clienti vulnerabili;
 - v. segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili;
 - vi. procedere ad una sistematizzazione della regolazione, ormai stratificata in una pluralità di provvedimenti, con la definizione di testi integrati di più facile consultazione;
- con il documento per la consultazione 253/2013/R/com, sono stati illustrati, tra l'altro, alcuni orientamenti per la semplificazione sia delle modalità di richiesta dei benefici associati al bonus elettrico e gas sia degli oneri informativi in capo agli operatori. Per la formulazione degli orientamenti illustrati nel documento di consultazione sono stati presi in esame ed analizzati i dati relativi agli andamenti delle pratiche relative al bonus sociale elettrico e gas così come registrate da SGAt, i dati trasmessi dalle imprese di distribuzione e di vendita con le raccolte annuali previste dalle deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09, i reclami e le segnalazioni dei clienti finali pervenute allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) e le segnalazioni delle Associazioni dei consumatori e delle imprese sulle criticità, anche applicative, della regolazione sul bonus sociale;
 - il documento per la consultazione 253/2013/R/com, in particolare, ha sottoposto a consultazione i seguenti orientamenti:
 - i. potenziare l'informazione rivolta ai clienti domestici relativamente al bonus sociale elettrico e gas attraverso campagne informative multimediali ed iniziative di comunicazione mirate sulle categorie di clienti più vulnerabili;
 - ii. consentire ai clienti di richiedere il bonus sociale elettrico e quello gas con un'unica domanda e procedere ad un riallineamento delle domande già ammesse al momento del rinnovo;
 - iii. introdurre una modalità semplificata di rinnovo nel caso in cui non ci siano variazioni nel numero dei componenti della famiglia e nella titolarità dei contratti e nelle condizioni tecniche di fornitura (potenza impegnata e/o utilizzi del gas e tipo di contatore installato);
 - iv. semplificare e ridurre i flussi informativi cartacei e potenziare l'utilizzo del portale per i clienti accessibile dal portale SGAt;
 - v. ridurre e semplificare gli obblighi di trasmissione di dati all'Autorità attualmente in capo alle imprese di distribuzione e ai venditori tenendo conto delle informazioni già disponibili e rafforzare i controlli ex post;
 - vi. rivedere la disciplina del bonus sociale gas relativamente alla considerazione degli usi del gas rendendola conforme alla disciplina del TISG;
 - vii. estendere il ricorso al bonifico domiciliato anche alle forniture miste per risolvere il problema della incapienza delle fatture;
 - viii. rivedere la disciplina del bonus sociale elettrico in relazione alla potenza impegnata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in occasione di incontri con le associazioni dei consumatori appositamente convocati, sono stati illustrati i contenuti e gli orientamenti formulati nel documento alle medesime associazioni di consumatori;
- sono pervenute osservazioni da parte di 15 soggetti in maggior parte imprese ed associazioni delle imprese che svolgono attività di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, in relazione agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 253/2013/R/com che hanno inoltre avanzato proposte interessanti per aggiuntivi sviluppi futuri e miglioramenti che richiedono approfondimenti ulteriori;
- è stato riscontrato un generale apprezzamento e condivisione sulle ipotesi di semplificazione formulate nel documento, sebbene per alcuni aspetti specifici siano state sollevate da alcuni soggetti delle criticità;
- in particolare:
 - i. tutti i soggetti che hanno risposto alla consultazione concordano sulla utilità di sviluppare specifiche iniziative di comunicazione orientate alle categorie più vulnerabili in coordinamento con le istituzioni competenti, le associazioni dei consumatori e il territorio, sottolineando anche l'opportunità di sensibilizzare ulteriormente Comuni e CAF come veicolo di informazione;
 - ii. tutti i soggetti che hanno risposto alla consultazione concordano con l'orientamento a prevedere la possibilità per il cliente di presentare una domanda unica per il bonus relativo alle forniture di energia elettrica e gas nel caso in cui l'intestatario del contratto sia lo stesso per entrambe le forniture. I distributori richiedono soluzioni che impattino in modo limitato sui sistemi informativi e quindi che SGAtc continui ad interagire con i due distributori attraverso flussi distinti. La Lega consumatori chiede che la domanda unificata sia possibile anche per intestatari diversi, ma residenti nello stesso luogo o per intestatari diversi residenti in luoghi diversi, ma appartenenti allo stesso nucleo ISEE (caso non diffusissimo);
 - iii. in relazione all'allineamento dei rinnovi, che è risultato un aspetto particolarmente critico, i distributori sottolineano che è necessario intervenire per adeguare i sistemi informativi e che è necessario pertanto individuare delle tempistiche di implementazione coerenti anche con le necessarie modifiche di SGAtc;
 - iv. in relazione alla proposta di istanza di rinnovo semplificata in presenza di alcune condizioni (ovvero nei casi in cui non siano variate né le condizioni di numerosità familiare, né quelle relative al contratto di fornitura sul POD/PDR interessato) tutti i soggetti che hanno risposto alla consultazione concordano sulla proposta. In tema di rinnovo i distributori hanno sollevato alcune problematiche in relazione alle verifiche delle condizioni di ammissibilità per i rinnovi presentati molto tempo in anticipo rispetto alle scadenze;
 - v. per quanto riguarda la riduzione dei flussi di comunicazione postali che verrebbero mantenuti solo in caso di rigetto dell'istanza, di rinnovo o di cessazione, tutti gli operatori si sono detti contrari adducendo un

possibile incremento dei costi dovuto ad un aumento dei reclami o delle richieste di informazioni inoltrate anche telefonicamente da parte dei clienti finali ai loro call center. Per quanto riguarda invece il potenziamento del portale SGAtè le associazioni dei consumatori nel corso di un incontro tecnico hanno espresso l'auspicio che si vada sempre più nella direzione di una semplificazione nell'interlocuzione con il cliente interessato ricorrendo anche alle nuove e più rapide modalità di comunicazione;

- vi. per quanto riguarda la prospettata riduzione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati, i distributori pur concordando pienamente sulla riduzione degli obblighi a loro carico, hanno sottolineato la criticità legate alle modifiche da apportare ai sistemi informativi qualora fosse confermata la proposta di inserire fra le informazioni da restituire a SGAtè anche l'identificativo del venditore di competenza. Alcuni venditori hanno espresso preoccupazione sui criteri con cui potranno essere effettuati i controlli sugli operatori che non avrebbero più l'obbligo di comunicare i dati. Per quanto riguarda i nuovi criteri di verifica per la categoria d'uso l'orientamento formulato nel documento non è del tutto condiviso dai distributori gas che benchè lo ritengano corretto in linea di principio e anche praticabile, ritengono più semplice ridefinire tale aspetto sulla base della rilevazione annuale dei consumi effettivi. In subordine alcuni distributori propongono di essere esentati dai controlli sulle categorie d'uso;
- vii. in relazione alle possibilità prospettate di erogare il bonus per le forniture miste attraverso un bonifico domiciliato e di rimuovere il vincolo rappresentato dalla potenza impegnata contrattualmente tutti i soggetti si sono dichiarati favorevoli, alcuni distributori elettrici hanno sollecitato la rimozione completa delle verifiche di potenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Ai fini della definizione di un testo integrato di più facile consultazione si rende necessaria un' azione di armonizzazione e semplificazione poiché alcuni aspetti comuni alla regolazione del bonus elettrico e gas non sono completamente allineati mentre alcune procedure risultano troppo complesse.

RITENUTO OPPORTUNO:

- In relazione alle campagne informative, dare seguito alle iniziative di comunicazione illustrate nel documento per la consultazione 253/2013/R/com ed in particolare prevedere iniziative per la replica delle campagne radio-televisive utilizzando per quanto possibile e come già avvenuto in passato, prevalentemente la comunicazione istituzionale gratuita in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri interessati;
- prevedere l'integrazione delle campagne multimediali con interventi di comunicazione mirati alle categorie più vulnerabili (anziani, disoccupati, malati che utilizzano apparecchiature salvavita) in accordo con gli enti territoriali (ad

esempio attraverso accordi quadro con le Regioni) e le associazioni dei consumatori;

- introdurre per i clienti la possibilità di presentare una domanda unificata, in alternativa a due domande separate, accogliendo la richiesta di estendere la possibilità di presentare la domanda unificata anche nei casi in cui gli intestatari dei contratti elettrico e gas siano diversi, purché siano residenti nella stessa abitazione oltre che appartenenti al medesimo nucleo ISEE, poiché l'impatto di tale estensione su SGAtè non appare particolarmente rilevante;
- di prevedere che in caso di domanda unificata SGAtè continui a mantenere la gestione della domanda con due flussi separati verso i distributori, al fine di poter far fronte anche ad eventuali disallineamenti che si generassero qualora solo una delle due agevolazione venisse a cessare;
- dar seguito alla proposta illustrata in consultazione di allineamento progressivo in sede di rinnovo di bonus elettrici e gas intestati allo stesso cliente domestico o a due clienti parte dello stesso nucleo ISEE e residenti nella stessa unità immobiliare, subordinata alla necessità di approfondire ulteriormente con i soggetti interessati, attraverso incontri tecnici, le modalità operative più efficaci ed efficienti tenendo conto che il riallineamento coinvolge potenzialmente circa 500.000 clienti e che la maggioranza dei rinnovi sono concentrati nel periodo marzo-giugno;
- in relazione alla proposta di istanza di rinnovo semplificata nei casi in cui non siano variate né le condizioni di numerosità familiare, né quelle relative alla fornitura (contratto intestato alla stessa persona, sullo stesso punto con le stesse condizioni tecniche) dare seguito alla proposta ed al contempo accogliere le richieste dei distributori in termine di tempi di presentazione della domanda di rinnovo stabilendo che fermo restando l'attuale vincolo per la presentazione ultima, sia altresì fissato un intervallo di tempo utile per i clienti in modo che le verifiche delle condizioni di ammissibilità non avvengano molto tempo in anticipo rispetto alle scadenze;
- per quanto attiene alle riduzioni degli obblighi di comunicazione di alcuni dati per i distributori, dar seguito all'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei dati affiancando all'eliminazione di tale obbligo il vincolo di inserire in SGAtè il codice identificativo del venditore di competenza, mantenendolo aggiornato in caso di switching fissando al 1° luglio 2014 l'avvio della nuova modalità tenendo conto delle richieste degli operatori e di SGAtè di disporre di un tempo adeguato per adattare i sistemi informatici;
- per quanto attiene alle riduzioni degli obblighi di comunicazione da parte dei venditori confermare la proposta di richiedere una sistematica trasmissione dei dati solamente dai venditori con un numero di clienti pari o superiore a 50.000 confermando altresì l'attuale scadenza del 30 novembre, e di potenziare forme alternative di controllo e monitoraggio per i venditori di minori dimensioni;
- per quanto riguarda i nuovi criteri di verifica per la categoria d'uso gas riconfermare gli orientamenti illustrati nel documento di consultazione semplificandoli ulteriormente in relazione a quanto emerso in consultazione, prevedendo che in caso di difformità della categoria attribuita dal distributore rispetto alla dichiarazione del cliente il distributore validi positivamente la domanda, ma restituisca a SGAtè un esito che segnali la difformità dei consumi dalla categoria. Le contro proposte formulate dagli operatori in merito alla

riformulazione del bonus sulla base delle nuove categorie e dei consumi effettivi non sono infatti al momento accoglibili sia perché secondo la classificazione derivante dalla 229/2012/R/gas attualmente la categoria C2 è largamente sovradimensionata rispetto agli usi cottura cibi e acqua calda dei clienti domestici, mentre la categoria C1 non è applicabile se non ai riscaldamenti condominiali, sia perché si pongono alcuni problemi di compatibilità con il decreto legge 185/08;

- per quanto riguarda la potenza confermare gli orientamenti posti in consultazione, poiché il decreto 27 dicembre 2008 prevede espressamente il controllo della potenza da parte dei distributori.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere un testo integrato che raccolga tutta la disciplina del bonus elettrico e gas già in vigore nonché le modifiche e le semplificazioni apportate in esito al documento per la consultazione 253/2013/R/com ricomprendendo pertanto le parti ancora in vigore degli allegati alle deliberazioni ARG/elt 117/08, ARG/gas 88/09 e ARG/elt 175/10;
- prevedere con riferimento alle parti ancora in vigore degli allegati alle deliberazioni ARG/elt 117/08, ARG/gas 88/09 siano armonizzate le modalità di entrata in vigore delle nuove compensazioni nel caso di variazione della numerosità familiare, siano eliminati i flussi verso Cassa da parte dei venditori nel caso di non ammissione alla compensazione, siano resi più evidenti gli obblighi di verifica in capo ai distributori e sia semplificata tutta modulistica e l'interfaccia clienti del Portale SGAta dedicato a questi ultimi;
- approfondire la possibilità di una ulteriore semplificazione delle procedure che possa consentire di utilizzare in modo ancora più esteso il portale anche nell'ottica delle modifiche attese dell'ISEE e di Carta Acquisti

DELIBERA

Articolo 1

Testo integrato

- 1.1 È approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas - TIBEG (di seguito: TIBEG), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*)
- 1.2 Il TIBEG entra in vigore il 1 gennaio 2014 ad esclusione dell'articolo 33, comma 33.4, lettera b) che entrerà in vigore il 1 luglio 2014.
- 1.3 A partire dal 1 gennaio 2014, pertanto, la disciplina delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici elettrici in condizioni di disagio economico e/o fisico, nonché per i clienti domestici gas in condizioni di disagio economico, prevista dalle

deliberazioni ARG/elt 117/08, ARG/elt 175/10 e ARG/gas 88/09 è abrogata e sostituita con le previsioni di cui al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

- 2.1 Con successivo provvedimento adottato a valle di incontri tecnici con le associazioni rappresentative degli operatori e dei consumatori e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, verranno definite le modalità con cui procedere ad allineare le compensazioni per disagio economico elettrico e gas con termini di scadenza differenziati e la cui titolarità sia attribuita al medesimo cliente domestico o a due clienti parte dello stesso nucleo ISEE e residenti nella stessa unità abitativa.
- 2.2 Ai clienti domestici gas in condizioni di disagio economico che nel corso del 2013 siano stati ammessi o abbiano rinnovato una compensazione attribuita per uso riscaldamento verrà riconosciuta nel corso del 2014 in sede di eventuale rinnovo una compensazione corrispondente alla categoria acqua calda e riscaldamento di cui all'articolo 24 comma 2 lettera a) punto ii) del TIBEG.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 È dato mandato a Cassa conguaglio del settore elettrico di sottoporre all'Autorità, sentiti i soggetti interessati, una procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte del cliente domestico per la mancata o ritardata comunicazione di variazioni delle condizioni che consentono l'accesso alla compensazione di cui all'articolo 8 del TIBEG entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.
- 3.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per l'approvazione con propria determina da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione di predisporre:
 - i. *fac simile* di moduli che dovranno essere utilizzati dai clienti domestici per richiedere l'ammissione alla compensazione, il rinnovo della stessa nonché la riemissione dei bonifici di cui all'articolo 6, comma 6.1 lettera b) del TIBEG;
 - ii. istruzioni ai distributori circa le verifiche che sono tenuti ad effettuare sulle domande di ammissione o di rinnovo rese disponibili attraverso SGAt e ai fini della loro validazione o non ammissione.
- 3.3 È dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e al Direttore della Direzione Comunicazione e Stampa di provvedere per quanto di competenza ad individuare le modalità di diffusione dell'informazione presso i consumatori domestici dei contenuti del TIBEG.
- 3.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro della Salute, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni